



Proposta n. 1672 / 2021

PUNTO 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 31/08/2021

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1184 / DGR del 31/08/2021

OGGETTO:

Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata. Art. 18 della L.R. n. 44/2019. Modifica ed integrazione del Disciplinare per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA ZAIA

STRUTTURA PROPONENTE

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata. Art. 18 della L.R. n. 44/2019. Modifica ed integrazione del Disciplinare per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

La L.R. n. 44 del 25 novembre 2019, all'articolo 18, ha istituito un Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata, conferendo fra l'altro espresso mandato alla Giunta di disciplinarne composizione e modalità di funzionamento. Con DGR n. 1914 del 17 dicembre 2019, successivamente adeguata giusta DGR n. 118 del 9 febbraio 2021, sono state approvate le disposizioni attuative di tale legge regionale, denominate "*Disciplinare per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata*", al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività dell'Organismo.

Con il presente provvedimento si procede alla modifica e integrazione del sopra citato Disciplinare, al fine di assicurare la corretta applicazione di alcune norme in esso contenute.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto è da tempo impegnata, come è noto, nel percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che consente alle Regioni che ne fanno richiesta di poter conseguire "*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*", sia legislativa che amministrativa, secondo un iter procedurale complesso, del tutto innovativo e di fatto riformatore dell'attuale assetto delle competenze ad oggi poste in capo allo Stato e alla Regione.

Attese la molteplicità e complessità delle materie trattate, la L.R. n. 44 del 25 novembre 2019, all'articolo 18 ha istituito, presso la Giunta regionale, un Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata, con lo scopo di supportare la Regione del Veneto nella delicata fase di negoziati con il Governo e nella successiva fase di attuazione della legge di differenziazione.

Al fine di dare piena attuazione alla norma, la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1914 del 17 dicembre 2019, ha approvato il "*Disciplinare per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata*" (di seguito "*Disciplinare*"), al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività dell'Osservatorio.

Con successiva Deliberazione n. 118 del 9 febbraio 2021 si è provveduto all'adeguamento del sopra citato Disciplinare alle modifiche organizzative intervenute, per effetto delle Deliberazioni n. 1702 del 9 dicembre 2020 e n. 1753 del 22 dicembre 2020, a seguito dell'avvio dell'XI legislatura.

Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività dell'Osservatorio e la corretta applicazione delle norme in esso contenute, si rende necessario apportare alcune modifiche all'Allegato A alla DGR n. 118 del 9 febbraio 2021, relative, tra l'altro, alle opportune integrazioni in ordine alla determinazione dei rimborsi spese spettanti al Direttore e ai componenti dell'Osservatorio, uniformandone la relativa disciplina a quanto già previsto per i componenti della Delegazione trattante del Veneto e per i componenti della Rivista "*Il Diritto della Regione*", e ad alcune precisazioni in ordine ai requisiti di comprovata esperienza professionale di cui deve essere in possesso il Direttore dell'Osservatorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE



UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 116, comma 3, della Costituzione;

VISTO l'articolo 18 della L.R. n. 44 del 25 novembre 2019;

VISTE la DGR n. 1914 del 17 dicembre 2019 e la DGR. n. 118 del 9 febbraio 2021;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le finalità indicate in premessa, le modifiche al "*Disciplinare per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata*", come riportate nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





Disciplinare per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata.

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, articolo 18.

Art. 1

(Istituzione)

1. Il presente Disciplinare definisce la composizione interna e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata - di seguito "Osservatorio"-, istituito, presso la Giunta regionale, con legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, articolo 18.

Art. 2

(Obiettivi generali)

1. L'Osservatorio ha lo scopo di fornire supporto alla Regione del Veneto nella fase di negoziato con il Governo per l'ottenimento di ulteriori e maggiori forme di autonomia e nella successiva fase di attuazione della legge di differenziazione ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.
2. L'Osservatorio, attese la molteplicità e complessità delle materie trattate, risponde alla necessità di disporre delle conoscenze tecnico-giuridiche volte ad una ricostruzione puntuale del quadro normativo nel quale il percorso autonomistico è destinato ad inserirsi. Risponde altresì alla necessità di disporre delle conoscenze tecnico-specialistiche volte alla ricostruzione dei contesti economico, sociale, finanziario e fiscale interessati dal processo di differenziazione, presupponendo un'attenta raccolta ed una rigorosa analisi di dati.
3. L'Osservatorio risponde inoltre alla necessità di disporre delle conoscenze tecnico-specialistiche utili a prevedere l'impatto del processo di differenziazione nei contesti sopra individuati, anche al fine di valutarne utilità ed effetti. Considerata la rilevanza, non limitata al solo territorio regionale, del processo di differenziazione, destinato ad



2F5F82be



incidere profondamente sull'architettura istituzionale dell'intero Paese, i contesti giuridico, economico, sociale, finanziario e fiscale sopra individuati devono essere valutati sia con riferimento al territorio regionale, sia con riferimento al territorio nazionale nel suo complesso.

4. L'Osservatorio risponde inoltre alla necessità di comparazione, sia da un punto di vista giuridico, che da un punto di vista tecnico, fra il percorso seguito dalla Regione del Veneto e il percorso seguito dalle altre Regioni interessate al percorso "autonomistico".

5. L'Osservatorio risponde ad esigenze collaborative, espresse attraverso attività propositiva e di impulso nei confronti dell'istituzione regionale e degli altri soggetti coinvolti nel percorso di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Art. 3

(Compiti)

1. L'Osservatorio svolge principalmente i seguenti compiti:

- a) attività di studio e ricerca nei settori giuridico, economico, sociale, finanziario e fiscale con riferimento alle materie oggetto di trattativa con il Governo e successiva legge di differenziazione;
- b) attività di ricerca, raccolta, analisi e comparazione di dati nei settori giuridico, economico, sociale, finanziario e fiscale con riferimento alle materie di cui alla lettera a);
- c) attività di monitoraggio e comparazione dello stato di avanzamento del processo di differenziazione in Veneto e nelle altre Regioni italiane;
- d) monitoraggio, raccolta e analisi della giurisprudenza più significativa nelle materie di cui alla lettera a);
- e) raccolta, studio e analisi dei principali contributi dottrinali nelle materie di cui alla lettera a);
- f) elaborazione di studi e contributi tecnico-scientifici;
- g) promozione di convegni, conferenze, dibattiti, incontri formativi ed altri eventi legati al tema dell'autonomia differenziata;
- h) ogni altra attività che si renda necessaria ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.



2F5F82be



2. L'Osservatorio collabora, anche mediante la formulazione di proposte, pareri e osservazioni, ovvero mediante attività di impulso, con la Delegazione trattante del Veneto e con la Consulta del Veneto per l'autonomia.

3. L'Osservatorio collabora, anche attraverso la realizzazione di studi, analisi ed approfondimenti tecnici, con il gruppo tecnico di lavoro regionale e, in generale, con le Strutture regionali competenti nelle materie di cui alla lettera a).

Art. 4

(Composizione e nomina)

1. L'Osservatorio è composto da:

- a) Direttore dell'Osservatorio;
- b) Comitato Scientifico;
- c) Segreteria Tecnica.

Art. 5

(Funzioni del Direttore)

1. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelto, anche fra i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza, in ragione della comprovata esperienza professionale maturata in ambito legale, giuridico, economico o finanziario relativamente alla materia dell'organizzazione e alle competenze regionali. In particolare, è richiesto il possesso di adeguate conoscenze del contesto giuridico, socio-economico e finanziario di riferimento, ovvero il possesso di qualificate conoscenze in uno o più settori ed ambiti di competenza regionale, con particolare riferimento alle materie di cui all'articolo 3, lett. a), anche in vista della possibile evoluzione del regionalismo in chiave di premialità dei comportamenti virtuosi.

2. Il Direttore:

- a) rappresenta l'Osservatorio in tutte le sedi politico-istituzionali;
- b) convoca e presiede le riunioni;



2F5F82be



- c) è responsabile dell'espletamento delle attività e ne coordina lo svolgimento;
- d) firma, col segretario verbalizzante, i verbali delle riunioni ed ogni altro atto formale approvato dall'Osservatorio;
- e) trasmette ai soggetti competenti proposte, pareri, osservazioni ed ogni altro atto o documento approvati dall'Osservatorio.

3. L'attività del Direttore è prestata a titolo gratuito, e non comporta la corresponsione di diarie, gettoni o altre indennità di presenza, salvo il rimborso delle sole spese sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico, previa documentazione giustificativa, secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali.

Art 6

(Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è composto da:

- a) Direttore dell'Osservatorio;
- b) Segretario Generale della Programmazione della Regione del Veneto;
- c) due rappresentanti del Consiglio regionale del Veneto, nominati su Intesa dell'Ufficio di Presidenza;
- d) rappresentanti del sistema universitario del Triveneto;
- e) rappresentanti di Centri studi, Centri di ricerca, Enti, Fondazioni, Associazioni, e ogni altro organismo, pubblico o privato, di comprovata esperienza e qualificata competenza nel campo degli studi e delle analisi nei settori e nelle materie di cui all'articolo 3.
- f) soggetti privati, scelti anche fra studiosi, ricercatori e professionisti di chiara fama, in ragione della loro comprovata esperienza nelle materie di cui all'articolo 3.

2. L'adesione al Comitato è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'adesione dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 è supportata da relazione, resa al Presidente dal Segretario Generale della Programmazione, in merito al possesso in capo al richiedente dei requisiti di comprovata esperienza e qualificata competenza di cui al comma 3 dell'articolo 18 della L.R. n. 44/2019.



2F5F82be



3. L'incarico di componente può essere revocato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per grave violazione di legge, ovvero per violazione degli obblighi di cui al punto precedente.

4. Ai lavori del Comitato, su richiesta o del Direttore dell'Osservatorio o del Segretario Generale della Programmazione, possono partecipare di volta in volta, a titolo consultivo, i dipendenti regionali, i legali rappresentanti e/o dirigenti di enti strumentali regionali e di società partecipate dalla Regione, competenti per materia, in ragione degli argomenti trattati.

Art. 7

(Segreteria Tecnica)

1. L'Osservatorio si avvale del supporto amministrativo e organizzativo di una Segreteria Tecnica, incardinata presso la Segreteria Generale della Programmazione della Regione del Veneto.

2. La Segreteria Tecnica supporta l'Osservatorio, nelle sue articolazioni, per il tramite del Direttore dell'Osservatorio, rimanendo le funzioni di coordinamento della Segreteria in capo al Segretario Generale della Programmazione.

Art. 8

(Gratuità dell'incarico)

1. La partecipazione dei componenti ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, gettoni o altre indennità di presenza, salvo il rimborso delle sole spese sostenute in ragione dell'espletamento delle funzioni, previa documentazione giustificativa, secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali.

Art. 9

(Diritto di proprietà)

1. Tutto il materiale prodotto, ivi compresi studi, analisi di dati, contributi tecnico-scientifici, è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto



stabilito in specifici accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, tra l'Amministrazione stessa e altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 10

(Oneri finanziari)

Alle spese connesse alle attività dell'Osservatorio si provvede mediante le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 11

(Entrata in vigore)

Il presente Disciplinare è esecutivo dalla pubblicazione della delibera di Giunta regionale che lo approva sul Bollettino Ufficiale Regionale.



2f5f82be

